



*C&P Account Management*

*Studio Associato Commerciale Tributario*

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651*

*Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476*

*Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310*

*E-mail: [segreteria.roma@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it)*

*E-mail: [segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it)*

*E-mail: [segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it)*

*Ai gentili clienti e Loro Sedi*

## **Perdite su crediti: irrecuperabilità del credito sempre da giustificare anche in caso di rinuncia**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con l'ordinanza 19.1.2021 n. 743, la Corte di Cassazione ha affermato che, al **fine della deducibilità della perdita derivante dalla rinuncia al credito, occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilità** del credito stesso. Diversamente, **esso rientrerebbe negli atti di liberalità, indeducibili dal reddito d'impresa**. Con riferimento all'attuale disciplina, **gli elementi certi e precisi**, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita, sussistono "in ogni caso", quando, tra l'altro, **i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili**. Secondo il documento OIC 15 (§ 71-72), **la rinuncia è atto idoneo a determinare detta cancellazione**. Tuttavia, la circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2014 n. 14 (§ 1) ha precisato che **resta ferma la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di sindacare la deducibilità delle perdite su crediti** rilevate a seguito della cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili, **in relazione all'inerenza della stessa quale costo sostenuto dall'imprenditore nel compimento dell'attività di gestione dell'azienda**.

### **Premessa**

L'art. 101 co. 5 del TUIR stabilisce **che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita** in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, **sussistono altresì in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili**.

1

*C&P ACCOUNT MANAGEMENT – STUDIO ASSOCIATO COMMERCIALE TRIBUTARIO*

*Via Sabotino 46 - 00195 Roma (Rm) - Tel. 06/97274634 Fax: 06/97274651*

*Via Orazio Coccianari, 45/47 - 00011 Tivoli (Rm) - Tel. 0774/533997 - 0774/552218 Fax: 0774/509476*

*Via Consalvo da Cordova, 15 - 76121 Barletta (Bt) - Tel. 0883/825314 Fax: 0883/825310*

*E-mail: [segreteria.roma@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.roma@cpaccountmanagement.it)*

*E-mail: [segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.tivoli@cpaccountmanagement.it)*

*E-mail: [segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it](mailto:segreteria.barletta@cpaccountmanagement.it)*

## Requisiti per la cancellazione del credito dal bilancio

**Secondo l'OIC 15** (§ 71 - 77 e Appendice A), **la società cancella il credito dal bilancio quando**, in alternativa:

- i **diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito **si estinguono** (parzialmente o totalmente);
- **la titolarità dei diritti contrattuali** sui flussi finanziari derivanti dal credito **è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito** (salvo casi eccezionali, il trasferimento dei rischi implica anche il trasferimento dei benefici).

### Osserva

Per valutare **l'avvenuto trasferimento dei rischi**, si **tiene conto di tutte le clausole contrattuali**, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- gli **obblighi di riacquisto** al verificarsi di certi eventi;
- **l'esistenza di commissioni, di franchigie** e di penali dovute per il mancato pagamento.

### Cancellazione conseguente a rinuncia del credito

Tra gli eventi comportanti **l'estinzione dei diritti contrattuali vi è anche la rinuncia al credito**, che, pertanto, **è atto idoneo a determinarne la cancellazione dal bilancio** e la conseguente deducibilità della perdita, **senza dover preventivamente dimostrare**, con adeguati mezzi di prova, **la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione** (in questo senso, si veda anche la circ. Assonime n. 18/2014, § 2.2).

La circ. Agenzia delle Entrate 4.6.2014 n. 14 (§ 1) ha precisato, peraltro, che **resta ferma la possibilità** per l'Amministrazione finanziaria **di sindacare la deducibilità delle perdite su crediti** rilevate a seguito della cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili, **in relazione all'inerenza della stessa** quale costo sostenuto dall'imprenditore nel compimento dell'attività di gestione dell'azienda.

### Osserva

In particolare, in sede di attività di controllo, **potrà essere dimostrata la non economicità delle operazioni dell'imprenditore** da cui è scaturita la rilevazione della perdita, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità.

**L'onere della prova della eventuale antieconomicità dell'operazione ricade, comunque, sull'Amministrazione finanziaria** (Ferranti G. "Rinunce ai crediti: tra scelte imprenditoriali e liberalità", Il fisco, 32, 2019, p. I/3107).

Secondo la circ. Consorzio Studi e ricerche fiscali Gruppo Intesa Sanpaolo 26.2.2014 n. 2, in ordine alla rinuncia al credito, il **sindacato di inerenza degli organi verificatori dovrebbe essere limitato ai casi di palese abuso**, anche alla luce della posizione espressa dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 2.5.2013 n. 10256.

## Osserva

In base a tale pronuncia, **la rinuncia del contribuente a determinati crediti**, finalizzata al mantenimento di buoni rapporti commerciali con i clienti debitori, **genera una perdita deducibile dal reddito d'impresa**. Infatti, la **scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita** conseguente perché il legislatore "*ha riguardo solo alla oggettività della perdita*" e non pone alcun limite o differenziazione secondo la causa di produzione della stessa. Inoltre, l'imprenditore, in **base a "considerazioni di strategia generale"**, **può legittimamente compiere "operazioni di per sé stesse antieconomiche** in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti".

### Ultimi orientamenti giurisprudenziali

Questo argomento **è stato recentemente affrontato dalla giurisprudenza di legittimità** (Cass. 19.1.2021 n. 743) la quale, nel respingere il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, ha affermato che **al fine di ritenere deducibili le perdite su crediti** quali componenti negative del reddito d'impresa, **non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato** per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore, **essendo sufficiente**, come voluto dal legislatore, **che le perdite contestate risultino documentate in modo certo e preciso**.

## Osserva

Qualora, invece, si **tratti di perdita derivante da rinuncia al credito occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da una effettiva irrecuperabilità del credito**, poiché, diversamente, rientrerebbe negli atti di liberalità, indeducibili ai fini fiscali.

Conseguentemente, **se il creditore rimane inerte** nella titolarità del suo credito, **non possono ritenersi esistenti elementi certi per configurare una perdita fiscalmente rilevante**.

Nel caso in esame, **la contribuente ha scelto di rinunciare unilateralmente al credito vantato nei confronti della debitrice** a fronte del rifiuto da questa espresso, **adducendo a giustificazione di tale comportamento** che il rapporto di dipendenza economica che la legava alla società **rendeva inopportuno l'esercizio di una azione giudiziaria finalizzata al recupero del credito**, non fornendo in tal modo prova alcuna che la rinuncia trovasse concreta giustificazione nella effettiva irrecuperabilità dello stesso.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti